

(aggiornato con Delibera n. 20 del 20 maggio 2026)

a. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, all'interno dell'Istituto Scolastico e nelle aule di lezione è vietato. In particolare è vietato l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali inseriti all'interno dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.

b. In occasione di visite guidate e viaggi di istruzione è vietato accendere e usare il telefonino durante l'esperienza didattica senza l'autorizzazione dei docenti; i docenti accompagnatori possono lasciare in funzione il telefono durante l'intero periodo della gita scolastica.

c. Si consiglia di non portare il cellulare a scuola; chi, per motivi personali, dovesse tenerlo con sé, deve lasciarlo sempre spento, dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita, intervallo compreso.

Il servizio di custodia dei cellulari è offerto su base volontaria e opzionale, gli smartphone vengono riposti in contenitori e chiusi a chiave in un armadietto di cui è dotata la classe.

L'istituzione scolastica non assume obblighi di vigilanza sui contenitori o armadietti utilizzati e la fruizione del servizio è subordinata all'accettazione senza riserve di tale condizione da parte delle famiglie.

In nessun caso la scuola risponde di eventuali smarrimenti, sparizioni o danneggiamenti delle apparecchiature telefoniche.

d. Per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione del docente.

e. La non osservanza delle norme da parte degli alunni prevede le seguenti sanzioni:

Accensione non autorizzata del cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento in classe o a scuola o in attività didattiche:

1° accertamento: ritiro del telefonino e riconsegna al termine delle lezioni; nota disciplinare + convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico;

2° accertamento Esclusione da visite guidate/viaggi di istruzione fino a sospensione dell'alunno per 1 giorno.

Se nel corso dell'accertamento l'alunno si sia reso responsabile di atti lesivi della privacy di docenti, personale Ata e altri alunni (es. violazione della riservatezza e diffusione di immagini, audio e notizie in violazione della privacy) sospensione fino a due giorni.

In caso di violazioni più gravi o ripetute (violazione del decoro, della rispettabilità, dell'integrità della persona a mezzo di diffusione di immagini, ...) notifica al Garante della Privacy (Polizia Postale) fino alla denuncia alla P.G. nei casi gravi di diffusione di immagini che ledono la dignità del soggetto coinvolto e sospensione da 3 a 5 giorni;

In caso di grave violazione dell'immagine dell'Istituto, del corpo docente, dei collaboratori scolastici, degli assistenti educativi o di altro personale scolastico, di scandalo nei confronti di compagni, di episodi di cyberbullismo ecc., il Consiglio di Istituto può deliberare anche la non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato.

Si ribadisce la responsabilità delle famiglie in quanto titolari della sim card e comunque si specifica che la responsabilità legale per l'utilizzo inappropriato del cellulare da parte di un minore ricade sui suoi genitori.

Il divieto di utilizzare il cellulare a scuola, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, (C.M. n.362 del 27.08.1998).

La Dirigente scolastica può autorizzare l'accensione del cellulare ai docenti coordinatori di plesso per comunicazioni urgenti ed indifferibili.